

*****ALLEGATO A*****

**Regolamento per l'elezione e l'esercizio
delle funzioni del difensore civico
Testo degli articoli da uno a sedici approvato
dal consiglio comunale nella seduta del 29 settembre 2003.**

COMUNE DI TREVÌ
Provincia di Perugia

**REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE E L'ESERCIZIO
DELLE FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO**

INDICE

CAPO I - ISTITUZIONE DELL'UFFICIO

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Elezione
- Art. 3 - Requisiti per l'eleggibilità
- Art. 4 - Incompatibilità
- Art. 5 - Durata in carica e cessazione
- Art. 6 - Competenze economiche

CAPO II - FUNZIONI

- Art. 7 - Compiti e poteri
- Art. 8 - Modalità di intervento
- Art. 9 - Modalità di accesso da parte dei cittadini
- Art. 10 - Attivazione e conclusione degli interventi
- Art. 11 - Esercizio delle funzioni
- Art. 12 - Segnalazioni relative ad altre amministrazioni
- Art. 13 - Relazione annuale
- Art. 14 - Rapporti con le commissioni consiliari e la giunta comunale

CAPO III - NORME ORGANIZZATIVE

- Art. 15 - Dotazione organica. Assegnazione del personale. Strutture
- Art. 16 - Norma transitoria e finale

CAPO I
ISTITUZIONE DELL'UFFICIO

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di elezione e l'esercizio delle funzioni dell'ufficio del difensore civico del comune di Trevi, secondo quanto disposto dalla normativa vigente e dallo statuto comunale.

Art. 2

Elezione

1. A norma dello statuto, il difensore civico deve essere eletto almeno quaranta giorni prima della naturale scadenza del mandato del difensore in carica. Se il consiglio comunale è sciolto, l'elezione deve avvenire entro sessanta giorni dall'insediamento del nuovo consiglio. Quando il difensore civico cessa dal suo ufficio, per qualunque ragione, prima della naturale scadenza, l'elezione deve avvenire entro 30 giorni dalla data di effettiva e definitiva cessazione dalle funzioni, fra i candidati proposti a seguito dell'ultimo avviso pubblicato a norma del secondo comma di questo stesso articolo 2. In tal caso, la procedura per l'elezione prende avvio con gli adempimenti previsti dal sesto comma del presente articolo; i candidati individuati dal consiglio potranno essere anche meno di cinque, ma mai meno di tre.

2. Tenendo presenti i tempi fissati al primo comma, il sindaco stabilisce un termine non inferiore a dieci giorni entro il quale i soggetti individuati dallo statuto, possono proporre le candidature e ne dà pubblico avviso. Le associazioni iscritte all'albo, ai sensi dello statuto, ne sono informate direttamente.

3. Le proposte di candidatura devono essere presentate in forma scritta al sindaco, corredate dal curriculum personale e professionale della persona proposta.

4. Alla proposta deve essere allegata una dichiarazione a firma del candidato, autenticata nelle forme richieste per le dichiarazioni da rendere alle pubbliche amministrazioni, nella quale egli:

- a) comunica che non esistono cause di ineleggibilità alla carica previste dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento;
- b) rende note le eventuali cause di incompatibilità e si impegna a rimuoverle in caso di elezione, nei termini e modalità stabiliti dallo statuto e dal successivo comma 6;
- c) si obbliga ad accettare l'elezione a difensore civico fin dalla formazione del collegio dei candidati previsto dallo statuto;
- d) comunica l'eventuale adesione ad associazioni, circoli o movimenti e si impegna a comunicare tempestivamente al sindaco, qualora sia eletto, la sua eventuale adesione a qualunque associazione avvenuta durante l'espletamento del mandato.

5. Il difensore civico è eletto con la procedura prevista dalla vigenti norme statutarie, in due successive sedute del consiglio comunale.

6. Entro dieci giorni dal termine fissato per la presentazione delle candidature, il presidente del consiglio dispone per l'iscrizione dell'approvazione della lista dei cinque candidati all'ordine del giorno del consiglio immediatamente successivo, da tenersi non oltre dieci giorni dal predetto termine.

7. Entro i cinque giorni successivi alla seduta in cui è stata approvata la lista dei cinque candidati, il sindaco comunica ai candidati medesimi il contenuto della deliberazione, fissando la data in cui detto collegio dovrà riunirsi per designare il candidato prescelto per l'elezione; la riunione del collegio è fissata entro i cinque giorni successivi alla comunicazione ed è valida con la presenza della maggioranza dei candidati individuati dal consiglio. Entro i cinque giorni successivi alla riunione valida, il collegio dei candidati comunica il risultato della stessa al sindaco e al presidente del consiglio, perché si provveda a convocare il consiglio comunale per l'elezione del difensore civico. La riunione del consiglio si tiene entro i successivi dieci giorni dalla comunicazione prevista dal comma precedente.

8. Entro cinque giorni da quello di esecutività della deliberazione consiliare in cui si è provveduto all'elezione, il sindaco notifica all'interessato l'elezione a difensore civico; con lo stesso atto gli contesta le eventuali cause di incompatibilità e lo invita a rimuoverle entro venti giorni dalla notificazione dell'atto medesimo. Non può essere insediato nell'ufficio finché perdura l'incompatibilità. Se entro il predetto termine

il difensore civico non fa pervenire al sindaco la prova scritta, comunque certa, dell'avvenuta ed efficace eliminazione delle cause di incompatibilità, il sindaco ne dà comunicazione al consiglio nella seduta immediatamente successiva, affinché provveda alla dichiarazione di decadenza dall'incarico e a nuova elezione.

9. Entro i dieci giorni successivi alla notificazione della comunicazione del sindaco, oppure dalla data in cui è pervenuta presso il comune la prova dell'eliminazione delle cause di incompatibilità, ai sensi del precedente comma 8, il difensore civico deve comunicare al sindaco la formale dichiarazione di accettazione della nomina e di impegno ad adempiere alle funzioni conferitegli secondo le leggi, lo statuto e il presente regolamento.

10. Nella seduta del consiglio comunale immediatamente successiva presta giuramento nelle mani del sindaco, di fronte al consiglio stesso, secondo la seguente formula: «Giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere alle mie funzioni nell'interesse della collettività e al servizio dei cittadini, in piena libertà e indipendenza». Entra in carica una volta prestato giuramento.

11. Nella stessa seduta, il difensore civico può rivolgere al consiglio, in quanto organo rappresentativo della comunità, una dichiarazione d'intenti relativa all'espletamento del suo mandato, al solo scopo di renderli di pubblico dominio.

Art. 3

Requisiti per l'eleggibilità

1. Costituiscono requisiti per l'eleggibilità all'ufficio di difensore civico, a norma dello statuto comunale:

- a) essere in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per l'elezione a consigliere comunale;
- b) possedere un'adeguata competenza giuridica e amministrativa e dare garanzie di obiettività e serenità di giudizio;
- c) avere avuto la residenza sul territorio comunale negli ultimi tre anni;
- d) non essere stato candidato in una lista per l'elezione del consiglio comunale in carica.

2. Inoltre, per poter essere eletto, il candidato deve:

- a) non avere riportato condanne penali passate in giudicato;
- b) non avere subito provvedimenti o sanzioni che hanno comportato la sospensione dalla carica, dal servizio o dall'albo professionale nell'espletamento di attività elettive, di pubblico impiego o professionali.

3. Il possesso dei requisiti elencati ai commi precedenti deve risultare al momento della presentazione della candidatura.

4. L'adeguata competenza ed esperienza giuridica e amministrativa, nonché la garanzia di probità, indipendenza, obiettività e serenità di giudizio, devono essere comprovate nella proposta di candidatura con l'indicazione dei titoli di studio, di abilitazione e di esperienza maturata nell'esercizio di attività professionali ovvero nel campo amministrativo o associativo dei quali è in possesso.

5. Il difensore civico ha l'obbligo di residenza nel territorio comunale per tutto il periodo di insediamento nell'ufficio.

Art. 4

Incompatibilità

1. Costituiscono cause di incompatibilità con l'incarico di difensore civico, a norma dello statuto comunale:

- a) trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste per la carica di consigliere comunale;
- b) ricoprire una carica elettiva pubblica;
- c) candidarsi in una lista per l'elezione del consiglio comunale;
- d) intrattenere rapporti professionali, di lavoro o commerciali con il comune.

2. Inoltre, costituisce motivo di incompatibilità con l'ufficio di difensore civico svolgere incarichi di partito o sindacali.

3. Determina motivo di incompatibilità il sopravvenire di cause di ineleggibilità durante lo svolgimento dell'incarico.

4. Qualora il difensore civico svolga un'attività professionale, non deve esercitarla a vantaggio o contro il comune; inoltre non può esercitarla per tutelare gli interessi di uno o più cittadini in situazioni di qualunque natura che implicino un rapporto con il comune.

5. Se la condizione di incompatibilità, occasionale o permanente, si manifesta successivamente all'elezione, il sindaco provvede affinché l'accertamento dell'incompatibilità sia iscritto all'ordine del giorno della seduta del consiglio comunale immediatamente successiva al giorno in cui lo stesso sindaco ha avuto notizia della presunta causa di incompatibilità. L'argomento relativo alla sopravvenuta causa di incompatibilità potrà essere posto in discussione previa contestazione al difensore civico, in cui sono citati espressamente fatti e circostanze, invitandolo a presentare le proprie deduzioni ed eventuali documentazioni entro il giorno lavorativo precedente quello in cui è fissata la seduta di consiglio comunale in cui si deve accertare lo stato di incompatibilità. In tale seduta, il consiglio comunale accerta l'incompatibilità, in base agli atti e documenti in suo possesso, quelli prodotti dall'interessato ed eventuali accertamenti disposti d'ufficio. L'accertamento dell'incompatibilità è dichiarato quando sia definitivamente accertato e provato che sono venuti meno uno o più requisiti prescritti dalla norma statutaria e regolamentare. In caso contrario, il consiglio dispone l'archiviazione del procedimento. L'archiviazione può essere disposta anche quando la situazione di incompatibilità, seppure accertata, sia stata occasionale nell'espletamento di attività professionali del difensore civico, sia già cessata e il difensore dichiari espressamente e dimostri di aver agito in buona fede.

6. Se è accertata l'incompatibilità, il sindaco, entro i cinque giorni successivi all'esecutività della deliberazione di accertamento positivo, contesta al difensore civico le eventuali cause di incompatibilità e lo invita a rimuoverle entro venti giorni dalla notificazione dell'atto medesimo.

7. Se entro il predetto termine il difensore civico non fa pervenire al sindaco la prova scritta, comunque certa, dell'avvenuta ed efficace eliminazione delle cause di incompatibilità, il sindaco ne dà comunicazione al consiglio nella seduta immediatamente successiva, affinché provveda alla dichiarazione di decadenza dall'incarico e a nuova elezione. Altrimenti, dà comunque notizia al consiglio dell'avvenuta eliminazione dell'incompatibilità, perché se ne prenda atto.

Art. 5

Durata in carica e cessazione

1. La durata in carica del difensore civico è fissata dalle norme statutarie in quattro anni.

2. Il mandato si estingue anticipatamente per decadenza, revoca, dimissioni o per altro motivo diverso dalla scadenza. In questi casi, l'ufficio rimane vacante fino all'entrata in carica del neo eletto.

3. Il difensore civico può essere revocato, prima della scadenza del mandato, solo per gravi inadempienze, ovvero per gravi e reiterate violazioni di norme legislative, statutarie o regolamentari, oppure per gravi motivi che ostano oggettivamente all'esercizio delle sue funzioni.

4. La procedura di revoca è promossa dal sindaco, o dalla giunta comunale, o da almeno un terzo dei consiglieri comunali ed è proposta, con atto motivato, al consiglio comunale. Il consiglio comunale esamina la proposta e decide in merito con votazione segreta e a maggioranza dei due terzi dei voti dei consiglieri assegnati. Se la proposta non è ammessa, il consiglio ne dispone l'archiviazione. Quando la proposta è ammessa, il consiglio dispone la notifica, a mezzo del presidente, dei rilievi formulati al difensore civico, invitandolo a presentare le sue deduzioni entro venti giorni. Trascorso tale termine, il consiglio comunale decide sulla proposta di revoca e sulle eventuali deduzioni dell'interessato, con delibera adottata a voto segreto e con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. Se la proposta non viene approvata, il consiglio dispone l'archiviazione degli atti. Quando la proposta è approvata, il consiglio comunale dichiara la revoca del difensore civico, che cessa dall'incarico dal momento in cui gli viene notificata copia della relativa deliberazione esecutiva. Alla notifica provvede il presidente del consiglio entro dieci giorni da quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva oppure è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Art. 6

Competenze economiche

1. Al difensore civico spetta un'indennità mensile d'importo corrispondente al venti per cento dell'indennità di carica ordinaria corrisposta al sindaco.

2. Al difensore civico spetta il rimborso delle spese di viaggio e il trattamento di missione nella misura e con le modalità previste dalle norme vigenti per i membri della giunta comunale, per i viaggi compiuti fuori dal territorio comunale per motivi relativi all'esercizio del suo incarico. Gli spetta, inoltre, il rimborso delle spese per l'uso di mezzi di trasporto di linea o di mezzi propri, per viaggi compiuti nel territorio del comune per accertamenti e verifiche necessari per l'attività del suo ufficio.

CAPO II FUNZIONI

Art. 7

Compiti e poteri

1. Il difensore civico provvede, nei limiti e con le modalità stabilite dal presente regolamento, alla tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi di cittadini, stranieri, apolidi, enti e associazioni; provvede, inoltre, alla tutela di interessi diffusi o collettivi.

2. Il difensore civico ha funzioni di tutela, di assistenza, di consulenza e di informazione e contribuisce a promuovere la partecipazione dei cittadini e delle formazioni sociali ed economiche alle attività politiche e amministrative del comune di Trevi. Collabora attivamente con il comune nella definizione di regole e procedure che consentano il più trasparente ed efficace svolgimento dell'azione politica e amministrativa della provincia stessa.

3. Il difensore civico esercita le sue funzioni:

- a) nei confronti dell'attività dell'amministrazione comunale;
- b) nei confronti degli enti, istituti e aziende dipendenti dall'amministrazione comunale o comunque da essa dipendenti, controllate o vigilate;
- c) nei confronti dei consorzi e delle altre formazioni associative o cooperative di cui il comune fa parte a qualsiasi titolo.

4. Il Difensore Civico esercita il controllo eventuale di legittimità sulle delibere di giunta comunale e di consiglio secondo quanto previsto dall'art. 127 del decreto legislativo 267/2000, su richiesta di un quinto dei consiglieri comunali.

5. Il Difensore Civico è competente, a riesaminare, su richiesta dell'interessato, i rifiuti espressi o taciti, o i differimenti relativi ad istanze di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità disciplinate dall'articolo 25, quarto comma, della legge 241/1990 e successive modifiche. La richiesta di intervento del difensore civico prevista nel periodo che precede, può essere avanzata anche da un consigliere comunale, per istanze effettuate in relazione al suo mandato.

6. Il difensore civico interviene, su istanza di parte oppure di propria iniziativa, in ordine a ritardi, irregolarità e negligenze nell'attività dei pubblici uffici di cui al precedente comma 2, al fine di concorrere al buon andamento, all'imparzialità, alla tempestività e alla correttezza dell'attività amministrativa, con particolare riguardo al corso del procedimento e all'emanazione dei singoli atti, anche definitivi.

7. Il difensore civico segnala all'amministrazione comunale inerzie e omissioni di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni; qualora i fatti conosciuti possano costituire ipotesi di reato, sporge denuncia all'autorità giudiziaria.

8. Il difensore civico cessa ogni possibile azione e si astiene dall'assumere ulteriori iniziative rispetto a un fatto del quale sia stata comunque investita la magistratura penale. Può soltanto darne informazione al soggetto che ha promosso il suo intervento. Può riesaminare il caso all'esito del pronunciamento definitivo dell'autorità giudiziaria.

9. Al difensore civico può essere richiesto di partecipare, in ragione dell'ufficio ricoperto, alle riunioni delle commissioni comunali, nonché alla adunanze del consiglio comunale e della giunta comunale.

10. Il difensore civico esercita le pubbliche funzioni amministrative disciplinate dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed è pertanto, agli effetti di legge, pubblico ufficiale, con i compiti e gli obblighi conseguenti.

11. Il difensore civico non è sottoposto ad alcun rapporto o forma di dipendenza gerarchica o funzionale ed esercita le proprie funzioni in piena libertà e indipendenza.

Art. 8

Modalità di intervento

1. Nei confronti dei responsabili di servizio del comune e dei responsabili degli uffici degli altri soggetti previsti dal comma 2 dell'art. 7, direttamente o a mezzo del suo ufficio, il difensore civico, per l'esercizio delle sue funzioni, ha diritto:
 - a) di richiedere, verbalmente o per iscritto, notizie sullo stato delle pratiche e delle situazioni sottoposte alla sua attenzione;
 - b) di consultare e ottenere copia, senza che gli possa essere opposto il diniego o il segreto d'ufficio, di tutti gli atti e documenti amministrativi relativi all'oggetto del suo intervento e di acquisire tutte le informazioni sullo stesso disponibili;
 - c) di convocare o rivolgersi al responsabile del servizio, anche verbalmente, per porre una scadenza per ottenere quanto richiesto, ovvero può ricercare con il responsabile medesimo le soluzioni più idonee in relazione al caso concreto.
2. Segnala al direttore generale, oppure, se non è istituito, al segretario comunale, ogni fatto o comportamento che costituisce impedimento o intralcio oggettivo all'esercizio delle sue funzioni.
3. Il difensore civico, inoltre, può:
 - a) sottoporre al sindaco situazioni che richiedono l'intervento del comune o di altra istituzione, ovvero una più sollecita trattazione da parte dell'ufficio pubblico preposto;
 - b) presentare memorie e note agli organi comunali anche per proporre soluzioni tecniche volte a semplificare o rendere più efficiente il singolo procedimento;
 - c) segnalare al direttore generale, se nominato, al segretario comunale e al sindaco, in relazione al singolo procedimento e sulla base di dati di fatto riscontrabili, situazioni di abuso, disfunzione o grave negligenza ascrivibili a un dipendente comunale personalmente individuato.
4. Le notizie e informazioni richieste dal difensore civico nell'espletamento delle sue funzioni sono fornite con la massima completezza ed esattezza. Esse comprendono tutto quanto è a conoscenza dell'ufficio interpellato, in merito all'oggetto della richiesta. Le notizie e informazioni sono sempre fornite per iscritto, salvo che la richiesta sia verbale: in questo caso, il responsabile interpellato comunica in via breve quanto immediatamente è a sua conoscenza. La risposta scritta alle richieste è data senza ritardo e, comunque, entro trenta giorni.
5. Il difensore civico è tenuto al segreto d'ufficio, anche dopo la cessazione dalla carica.

Art. 9

Modalità di accesso da parte dei cittadini

1. L'intervento del difensore civico può essere richiesto:
 - a) dai residenti iscritti nelle liste elettorali del comune;
 - b) dai non residenti, che nel comune siano domiciliati o esercitino attività di lavoro o di studio, compresi gli stranieri e gli apolidi;
 - c) dalle associazioni, dalle organizzazioni di volontariato e da tutte le altre formazioni sociali che rappresentano categorie di cittadini che hanno particolare necessità di tutela.
2. Non possono ricorrere al difensore civico:
 - a) i consiglieri comunali in carica nel comune;
 - b) le pubbliche amministrazioni;
 - c) il segretario comunale e i revisori dei conti dell'ente, delle aziende e dei consorzi partecipati dall'ente;
 - d) i dipendenti dell'amministrazione comunale e delle istituzioni, aziende, enti, consorzi di cui al secondo comma dell'art. 7, per far valere pretese derivanti dal rapporto d'impiego o di lavoro con l'amministrazione o altro soggetto fra quelli sopra richiamati, presso il quale prestano la loro attività lavorativa.
3. Non appartengono alla competenza del difensore civico le azioni e le controversie comunque promosse o insorte nei confronti dei soggetti di cui al secondo comma dell'art. 7, da concessionari e appaltatori di opere, forniture e servizi, da incaricati di prestazioni professionali o di lavoro autonomo, i cui rapporti con i soggetti suddetti siano regolati da contratti o convenzioni.

Art. 10

Attivazione e conclusione degli interventi

1. I soggetti di cui al comma 1 del precedente articolo, si rivolgono direttamente all'ufficio competente dell'amministrazione comunale e, quindi, nel caso di silenzio nei trenta giorni successivi al reclamo, al difensore civico.

2. L'intervento del difensore civico può essere richiesto senza formalità alcuna. Se il reclamo è presentato oralmente, deve essere verbalizzato dalla segreteria del difensore civico.

Art. 11

Esercizio delle funzioni

1. Il difensore civico, quando riceve l'istanza d'intervento, richiede le notizie e le informazioni, incluse quelle relative al funzionario preposto alla pratica o procedimento; effettua la consultazione di atti e acquisisce copia degli stessi.

2. Se gli elementi acquisiti offrono motivo per ritenere che sussista effettivamente una situazione che rende necessario il suo intervento, il difensore civico informa di tale esigenza il sindaco e il segretario comunale, e avverte il responsabile di servizio che procederà con lui all'esame congiunto della pratica o del procedimento amministrativo. Il responsabile di servizio è tenuto ad assicurare la massima collaborazione all'espletamento dell'attività del difensore civico.

3. Dopo tale esame, il difensore civico comunica, per iscritto, al responsabile di servizio le proprie osservazioni, rivolte ad assicurare la legittimità del provvedimento o atto emanando e indica il termine massimo per la definizione della pratica o del procedimento. Effettua immediata segnalazione del suo intervento, inviando per conoscenza copia della comunicazione suddetta al sindaco, al presidente del consiglio, al segretario comunale e al direttore generale, se nominato, e a coloro che hanno promosso il suo intervento.

4. Quanto vi sia stato l'intervento del difensore civico, così come regolato dal presente articolo, gli atti e i provvedimenti amministrativi emanati devono dar conto delle osservazioni dallo stesso formulate, motivando per quanto viene disposto diversamente da esse. Copia degli atti o provvedimenti deve essere inviata al difensore civico.

Art. 12

Segnalazioni relative ad altre amministrazioni

1. Qualora il difensore civico, nell'esercizio della propria attività, rilevi o comunque venga a conoscenza di disfunzioni o carenze di uffici e attività di altre pubbliche amministrazioni o di imprese e società concessionarie di pubblici servizi, che si verificano o si riflettono nell'ambito del territorio comunale e incidono dannosamente sui soggetti di cui al primo comma dell'articolo 10, ne riferisce al sindaco, comunicandogli tutti gli elementi di valutazione per l'intervento dell'amministrazione comunale, prestando, per lo stesso, la collaborazione che gli sia eventualmente richiesta.

Art. 13

Relazione annuale

1. Entro il 30 settembre di ogni anno il difensore civico presenta la relazione sull'attività svolta dal suo ufficio nell'anno precedente, segnalando le disfunzioni riscontrate ed eventuali proposte e interventi per il buon andamento dell'amministrazione comunale e degli enti dipendenti dalla stessa; ne è parte integrante l'allegato contenente l'elenco, in forma anonima, dei casi trattati.

2. La relazione è inviata al presidente del consiglio comunale e deve essere esaminata nella seduta immediatamente successiva. Il presidente del consiglio comunale, contestualmente al ricevimento, invia copia della relazione al sindaco, agli assessori, ai consiglieri comunali, al segretario comunale e al collegio dei revisori dei conti.

3. Alla seduta del consiglio comunale nella quale viene esaminata la relazione, partecipa il difensore civico, il quale, su invito del presidente, interviene per fornire informazioni e chiarimenti al consiglio comunale.

4. Il consiglio comunale, in base all'esame della relazione e alla conseguente discussione in aula, adotta gli eventuali provvedimenti di sua competenza.

5. La relazione del difensore civico, dopo l'esame del consiglio comunale, viene diffusa nelle forme e con le modalità stabilite dal consiglio stesso. L'elenco dei casi trattati non può essere pubblicato in forma nominativa né dal consiglio né dal difensore civico. Di norma devono essere pubblicati nella stessa forma le determinazioni o i provvedimenti conseguenti, eventualmente adottati dal consiglio.

Art. 14

Rapporti con le commissioni consiliari e con la giunta comunale

1. Il difensore civico comunale è ascoltato, su sua richiesta, dalle commissioni consiliari e dalla giunta comunale, in ordine a problemi particolari inerenti all'esercizio delle funzioni del suo ufficio.

2. Le commissioni consiliari e la giunta comunale possono convocare il difensore civico per avere informazioni su problemi particolari relativi alle attività svolte.

CAPO III

NORME ORGANIZZATIVE

Art. 15

Dotazione organica. Assegnazione del personale. Strutture.

1. Il difensore civico ha sede, di norma, nella residenza comunale e si avvale del personale di segreteria per tutti i compiti diretti ad assicurare lo svolgimento delle funzioni dell'ufficio. In rapporto alle esigenze riscontrate nel tempo e al loro effettivo sviluppo, gradualmente e fermo restando sempre il vincolo delle effettive disponibilità di bilancio, può essere dotato di un ufficio di segreteria, con personale anche assunto a tempo determinato o incaricato con rapporto di collaborazione.

2. Nel caso previsto dal secondo periodo del comma 1, l'ufficio deve essere munito di tutte le attrezzature e gli strumenti operativi necessari a garantire l'espletamento del servizio.

3. Su richiesta del difensore civico, il personale addetto al servizio può essere autorizzato dal responsabile della segreteria a partecipare a corsi di aggiornamento o di formazione professionale relativi alle funzioni del difensore civico e ai metodi di comportamento degli addetti all'ufficio nei rapporti con i cittadini.

4. Le spese postali e telegrafiche per tutte le attività di competenza dell'ufficio del difensore civico sono a carico del comune. La notifica di atti e provvedimenti viene effettuata dai messi comunali.

5. Tutti gli oneri per le competenze economiche, la sede, l'attrezzatura, il personale e quanto altro necessario sono sostenuti dal comune e sono iscritti nel bilancio comunale.

Art. 16

Norma transitoria e finale

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce il «Regolamento per l'elezione e l'esercizio delle competenze del difensore civico» approvato con delibera del consiglio comunale 21 dicembre 1995, n. 84.

2. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, il sindaco dà avvio alla procedura di nomina del nuovo difensore civico comunale, secondo le norme dello statuto e del presente regolamento.

3. Fino alla nomina del nuovo difensore civico conseguente all'avvio della procedura, così come disposto al precedente comma, continua a svolgerne le funzioni il difensore civico in carica, per effetto di quanto previsto dal regolamento approvato con delibera del consiglio comunale n. 84/1995.